

INTRODUZIONE

Lo studioso intenzionato a occuparsi di regole tecniche dovrebbe prepararsi al peggio. Egli si accosta infatti a un concetto oscuro, sfuggente e associato ad alcuni tra i più vessati problemi della filosofia contemporanea. È perfino dubbio se l'usuale definizione di "regola tecnica" come regola che prospetta i mezzi occorrenti per conseguire i fini che ci si prefigge si riferisca a genuine *prescrizioni* o piuttosto a *descrizioni* di regolarità naturali espresse in forma deontica. Alcuni autori, invero, considerano le regole tecniche come la mera riformulazione di leggi affermanti una relazione causale tra azioni ed eventi/stati di cose, altri le connotano bensì come prescrizioni, ma fondate su relazioni di mezzo-a-fine e perciò normativamente meno "nobili" delle regole portatrici di doveri *categoriale* come quelli morali. V'è addirittura chi tratta le regole tecniche come un *tertium genus* in cui viene meno quell'alternatività tra cognitivo e normativo che costituisce uno dei capisaldi della filosofia analitica divisionista.

Data l'estrema varietà di opinioni sul punto, non sorprende che il presente lavoro si apra con un tentativo di gettare qualche luce sul concetto, o meglio sui *concetti* di regola tecnica, sia dando conto dei differenti usi che giuristi e filosofi fanno della locuzione in parola, sia indagando sulla distinzione tra le nostre regole e quelle che vengono tradizionalmente loro opposte: le regole *categoriale*. Questo tentativo di chiarificazione concettuale è preliminare alla discussione sopra alcune questioni classiche, e tuttavia ancor oggi dibattute, circa il ruolo e l'importanza delle regole tecniche per la metaetica divisionista, per la teoria del dovere e per la filosofia del diritto. Mi domanderò, tra le altre cose, quale sia il posto occupato dalle regole tecniche nella dicotomia descrittivo/prescrittivo nota come *Grande Divisione*, e se le regole tecniche possano davvero esser derivate da premesse di carattere fattuale senza incorrere nel vizio di ragionamento noto come *fallacia naturalistica*. In ambito filosofico-giuridico, tenterò di affrontare le questioni – risalenti a Kant, e in Italia discusse da Ravà e Brunetti – della possibilità di ricondurre alcune o tutte le norme giuridiche, e perfino il diritto come tale, allo schema delle regole tecniche, nonché il problema della possibilità di trattare queste regole come valide in, e per, un ordinamento

giuridico. Sottoporro inoltre a vaglio critico l'idea diffusa secondo cui le regole tecniche esprimono un dovere *sui generis*, derivabile da considerazioni di ordine meramente fattuale circa i mezzi occorrenti per conseguire un determinato risultato.

Questo lavoro ha un'ispirazione, per così dire, moderatamente conservatrice, poiché tenta di mettere a frutto gli insegnamenti di Uberto Scarpelli circa l'opportunità di non innovare i concetti e i costrutti teorici *praeter necessitatem*. Mi pare infatti possibile comporre in modo soddisfacente molte delle questioni che interessano le regole tecniche senza infrangere o abbandonare i principi della filosofia analitica e senza esser costretti a elaborare stravaganti categorie teoriche *ad hoc*. Ritengo, ad esempio, che una distinzione consolidata come quella tra *significato* e *giustificazione* delle regole permetta di risolvere gran parte dei problemi che altri tentano di sciogliere considerando le regole tecniche come una sorta di pietra filosofale in grado di trasmutare il metallo vile delle regolarità fattuali nell'oro delle norme e dei principi. Particolarmente opportuno, proprio sotto il profilo dell'economia e semplicità concettuale, mi pare il ritorno a una distinzione tra regole tecniche e categoriche basata sulle *ragioni* – rispettivamente teleologiche e deontologiche – che rendono doverosa la condotta prescritta. La recezione di questo schema tradizionale, sia pure aggiornato alla luce delle acquisizioni della filosofia analitica, rende infatti superfluo il ricorso a nuove (e talvolta problematiche) tipologie di regole o di doveri sospesi tra l'essere e il dover essere, e permette di intendere le regole tecniche come prescrizioni in senso proprio e pieno, valide sullo sfondo di scelte normative prefissate (e apparentemente scontate o considerate valide per *default*) circa i fini da perseguire e la legittimità dei mezzi volti a conseguirli. La distinzione tra significato e giustificazione consente altresì di spiegare perché le regole tecniche vengano così frequentemente confuse con le proposizioni affermanti relazioni teleologiche o causali. Questa confusione è il più delle volte dovuta al fatto che la giustificazione delle regole tecniche si fonda *anche* su presupposti d'ordine descrittivo, dati dalla sussistenza di un nesso teleologico tra il comportamento prescritto dalla regola e gli eventi o situazioni che gli agenti hanno assunto come fine. Una regola tecnica che prescrive qualcosa come: "Se si vuole Y, si faccia X" è *ben fondata*, e dunque valida in un contesto di giustificazione pratica, a patto che sia confermato che X è un mezzo per conseguire Y. Da ciò può trarsi un rilievo a mio parere assai importante: sebbene la verità delle premesse che affermano un nesso teleologico o causale tra comportamento prescritto e fini perseguiti non sia, da sola, sufficiente a confermare la validità d'una regola tecnica in un contesto di giustifica-

zione pratica, la falsificazione di quelle premesse è sufficiente, da sola, a refutarne la validità, e cioè a certificare l'infondatezza, e dunque l'inconsistenza, del dovere espresso dalla regola. Ecco perché le regole tecniche possono a mio avviso essere considerate come una *guida pratica refutabile*. Una delle tesi centrali del presente lavoro è che sia proprio questa refutabilità a caratterizzare le regole tecniche rispetto alle categoriche, che secondo la tradizione sono quelle che prescrivono qualcosa come "intrinsecamente doveroso" o "buono in sé". Le regole categoriche, infatti, non chiariscono in modo trasparente le ragioni di tale doverosità o bontà; ciò le rende "opache" e in qualche misura insoddisfacenti, almeno nel senso che non soddisfano le richieste di giustificazione di chi domandi *perché* la regola dovrebbe essere osservata. Queste considerazioni mi portano a concludere che le scelte pratiche (moralì, giuridiche, politiche) basate su regole tecniche, pur non essendo direttamente verificabili o falsificabili, sono più trasparentemente *razionali* di quelle basate su regole categoriche, nella misura in cui sono aperte a una critica fondata su ragioni determinabili e intersoggettive perché basate sull'esperienza, sia quella individuale sia quella sedimentata nella scienza.

A essere una guida refutabile non è solo l'oggetto di questa ricerca ma, ovviamente, la ricerca stessa, specie perché tutte le sue principali conclusioni si allontanano da tesi ampiamente accreditate. Proprio per il loro carattere relativamente eterodosso, le idee qui presentate sono particolarmente esposte alla contestazione e all'emenda del lettore (o dello stesso autore, finché potrà tornare sui suoi passi) e si limitano a riprodurre l'istantanea di un percorso di ricerca che ambisce a procedere per *tentativi ed errori* senza soluzione di continuità. Sono pertanto debitore di Giuseppe Lorini e Silvia Zorzetto, che hanno segnalato e corretto molti importanti *errori* presenti nelle stesure preliminari del lavoro. Un pensiero di profonda riconoscenza va a Mario Jori per i consigli, l'incoraggiamento e l'ospitalità nella collana *Jura*. Ringrazio anche Giampaolo Azzone, Giovanni Sartor e Vito Velluzzi per i contributi che, a vario titolo, hanno prestato alla realizzazione della presente ricerca. Sono grato soprattutto ad Anna Pintore, fonte delle conoscenze e delle regole tecniche senza le quali questa guida sarebbe stata non solo refutabile, ma del tutto priva di costrutto, rotta e orizzonti.

